



## LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO SALVA CONTI"

*Di n. 39/2024 IN BREVE*

Con il DL n. 39/2024, c.d. "Decreto Salva Conti", il Legislatore ha previsto "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34" finalizzate a limitare ulteriormente la cessione / sconto in fattura del Superbonus ed introdotto "altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria", di seguito esaminate.

### RISTRETTA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA AL BLOCCO DELL'OPZIONE

L'art. 2, DL n. 11/2023, c.d. "Decreto blocca crediti", ha bloccato a decorrere dal 17.2.2023 la possibilità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria.

Il citato Decreto ha tuttavia previsto una serie di deroghe:

- per gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA / richiesto il titolo edilizio abilitativo / approvata l'esecuzione con la delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
- per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119- ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
- per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo, del citato art. 119 o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Successivamente:

- il DL n. 212/2023, c.d. "Decreto salva Superbonus" è intervenuto modificando l'ambito di applicazione dell'esonero dal blocco dell'esercizio dell'opzione per gli interventi riguardanti gli immobili danneggiati da eventi sismici e per quelli di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche;
- con il Provvedimento 21.2.2024 è stato differito (dal 16.3) al 4.4.2024 il termine entro il quale va inviata all'Agenzia delle Entrate la "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

**N.B.: Ora il DL n. 39/2024 in esame è nuovamente intervenuto modificando, tra l'altro, le disposizioni contenute nel citato DL n. 11/2023 con riferimento alle deroghe al blocco dell'esercizio dell'opzione, al fine di limitare ulteriormente l'ambito di applicazione.**

---

#### **IACP / coop edilizie / Enti terzo settore - interventi su immobili danneggiati:**

Con la soppressione del primo periodo del comma 3-bis e del comma 3-quater dell'art. 2, DL n. 11/2023 vengono esclusi dalla deroga al blocco dell'opzione:

- i soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell'art. 119, DL n. 34/2020 già costituiti al 17.2.2023 ovvero Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS nonché OdV/APS iscritte nei relativi registri;
- gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici / metereologici.

Analogamente, la deroga al blocco dell'opzione di cui al citato comma 3-quater nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024) continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater, diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 di seguito illustrato, per i quali entro il 29.3.2024 risulti presentata la CILA o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

#### **Interventi superamento / eliminazione barriere architettoniche.**

Come sopra rammentato, il comma 1-bis del citato art. 2, modificato dal DL n. 212/2023, dispone che il blocco dell'opzione non trova applicazione per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche.

È ora disposto che la previsione di cui al citato comma 1-bis, secondo periodo, in base alla quale la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito è applicabile anche alle spese sostenute dall'1.1.2024 da parte di:

- condomini, per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che:
  - il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile;
  - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  - il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000.

#### **è limitata alle spese sostenute entro il 30.3.2024.**

**N.B.** La deroga al blocco, al ricorrere delle predette condizioni previste dal comma 1-bis, continua a trovare applicazione alle spese sostenute anche successivamente al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024:

- risultati già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;
- siano già iniziati i lavori, oppure, in caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

#### **Assenza di spese sostenute per lavori già eseguiti**

È infine disposto che le deroghe al blocco dell'opzione previste dall'art. 2, commi 2 e 3, DL n. 11/2023 non trovano applicazione nel caso in cui al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Tale disposizione non si applica:

- agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
- agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico di cui all'art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUR e all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.

---

#### **ESCLUSIONE “REMISSIONE IN BONIS” PER COMUNICAZIONI OPZIONE**

---

Non è (più) possibile regolarizzare tramite la c.d. “remissione in bonis” l'omessa Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito, anche con riferimento alla cessione delle rate residue non ancora fruite.

---

#### **TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI**

---

---

È richiesto l'invio di ulteriori informazioni finalizzate al monitoraggio della spesa riferita alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico / miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 ai soggetti che:

- entro il 31.12.2023 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter dell'art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e non hanno concluso i lavori;
- dall'1.1.2024 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter dell'art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici.

In particolare, i predetti soggetti, devono comunicare:

- all'ENEA alla conclusione dei lavori, per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica;
- al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, già in fase di asseverazione di cui al DM n. 58/2017;

anche le seguenti informazioni:

- dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30.3.2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025;
- percentuale di detrazione spettante per le predette spese.

#### **Sanzioni / decadenza agevolazione**

In caso di omessa trasmissione dei predetti dati:

- ai soggetti che al 30.3.2024 hanno già presentato la CILA / istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile la sanzione di € 10.000;
- ai soggetti che hanno presentato la CILA / istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, in luogo dell'applicazione della predetta sanzione è prevista:
  - la decadenza dall'agevolazione;
  - l'inapplicabilità della c.d. "remissione in bonis".

## **SOSPENSIONE / BLOCCO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA**

---

#### **Presenza di ruoli scaduti superiori a € 10.000**

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 121, DL n. 34/2020 è previsto che in presenza di:

- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e dell'art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);

per importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, è sospeso l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d'imposta di cui al citato art. 121 presenti nella "Piattaforma cessione crediti" dell'Agenzia delle Entrate, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi.

Così, ad esempio, un'impresa che dispone per il 2024 di una rata di credito d'imposta Superbonus pari a € 15.000 ma presenta debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30 giorni presso l'Agente della riscossione per € 12.000, può compensare solo € 3.000.

Restano fermi:

- i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non "sblocca la compensazione" (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito d'imposta non utilizzata è persa;
- l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000.

---

**N.B.** La decorrenza e le modalità attuative del citato nuovo comma 3-bis è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF.

#### **Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000**

In base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006), a decorrere dall'1.7.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la compensazione nel mod. F24.

Il Decreto in esame ha riscritto il citato comma 49-quinquies prevedendo che lo stesso:

si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate compresi quelli per atti di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;

- non opera per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Al fine di coordinare l'operatività del citato art. 49-quinquies con quanto previsto dall'art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è ammesso il pagamento (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, resta ferma l'applicazione del citato art. 31 in merito alla preclusione all'autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi

#### **CESSIONE CREDITI “ACE INNOVATIVA”**

---

Limitatamente al 2021 è stata riconosciuta la c.d. “ACE innovativa” fruibile quale deduzione dal reddito ovvero sotto forma di credito d'imposta, con la possibilità di cessione (a terzi) e facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Ora è disposto il divieto di cessioni successive alla prima di tale credito d'imposta.

Il cessionario risponde per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare / in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. In merito è ora stabilito che in caso di concorso nella violazione, oltre all'applicazione della sanzione a ciascuna parte, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi sussiste la responsabilità in solido del cessionario. Inoltre, i crediti ceduti al 30.3.2024 possono essere oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione.

#### **Controllo preventivo cessione crediti**

L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione, può sospendere (per un periodo non superiore a 30 giorni) gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

#### **NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0”**

---

Al fine di usufruire del credito d'imposta per gli investimenti:

- in beni strumentali “Industria 4.0” ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1;

è ora richiesta la presentazione, in via telematica, di una comunicazione preventiva (ex ante)

nella quale indicare:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024;
- la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione.

La comunicazione va “aggiornata” all’atto del completamento degli investimenti (ex post).

**N.B.** La comunicazione di completamento degli investimenti è richiesta anche per quelli realizzati nel periodo 1.1 - 29.3.2024

Infine, per gli investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2023 è ora previsto che la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione.

### **PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI 2022**

Il Decreto in esame ha prorogato dal 31.3 (2.4.2024) al 31.5.2024 il termine del c.d. “ravvedimento speciale” connesso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 entro il quale:

- rimuovere l’irregolarità / omissione;
- versare (unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti. In caso di versamento rateale resta confermato il termine dell’1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024 per il pagamento delle rate successive alla prima.

Adempimento		Termine originario		Proroga DL n. 39/2024
<b>Rimozione irregolarit</b>		2.4.2024		31.5.2024
<b>Versamento</b>	unica soluzione	2.4.2024	2.4.2024	31.5.2024
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi del 2% annuo)	1 rata → 2.4.2024	2.4.2024	31.5.2024
		2 rata → 1.7.2024	1.7.2024	1.7.2024
		3 rata → 30.9.2024	30.9.2024	30.9.2024
		4 rata → 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024

### **PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI FINO AL 2021**

Relativamente alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti, a favore dei soggetti che entro il 30.9.2023 non hanno perfezionato la regolarizzazione, è riconosciuta la possibilità di provvedervi entro il 31.5.2024.

Entro tale data è necessario:

- rimuovere l’irregolarità / omissione;
- versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti. In particolare è possibile alternativamente:
  - effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2024;
  - versare l’importo corrispondente a 5 rate entro il 31.5.2024. Le 3 rate residue devono essere corrisposte entro l’1.7, 30.9 e 20.12.2024.

Adempimento			Termine
Rimozione irregolarit			31.5.2024
Versamento	unica soluzione 8 rate di pari importo (sulle rate successive alla quinta sono dovuti gli interessi del 2% annuo)		31.5.2024
	dalla rata 1 alla 5	→	31.5.2024
	6 rata	→	1.7.2024
	7 rata	→	30.9.2024
	8 rata	→	20.12.2024

In caso di mancato pagamento (anche parziale) di una rata, diversa dalla quinta, entro il termine della successiva si determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo residuo con applicazione, su tale importo, della sanzione del 30% nonché degli interessi di mora nella misura del 4% a decorrere dall'1.6.2024 (la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LPG Advisors

Raffaella Merlotti

**LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125

**Spreafico & Partners Consulenti di Impresa**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.studiospreafico.it

CF/P.IVA 03928430127